



ASSOLOMBARDA

Incontro informativo

Rischi e coperture assicurative per il settore del terziario innovativo

Milano, 5 febbraio 2013

Copyright © 2012 Assolombarda

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

PARTE PRIMA: analisi, mappatura e gestione dei rischi;

PARTE SECONDA: i presupposti dei vari rischi e le soluzioni assicurative:

- ***Coperture di responsabilità civile contrattuale e professionale;***
- ***Coperture per danni ai terzi ed ai dipendenti: polizze rct/rco;***
- ***Coperture per danni ai terzi ed ai dipendenti: polizze mission e key man;***
- ***Coperture per l'attività del management: D&O e tutela legale;***
- ***Coperture per il rischio ambientale: la polizza inquinamento***



PARTE PRIMA:

***L'analisi, la mappatura e
la gestione del rischio.***

QUALE E' IL FOCUS ?

Ci vogliamo focalizzare:

- Sui rischi più tipici e con impatto più rilevante per le Aziende del terziario innovativo

&

- Sulla prima fase del processo di Risk Management

L'ANALISI DI RISCHIO

L'analisi di rischio di una Azienda deve avere come scopo l'identificazione dei processi aziendali più critici e la conseguente elaborazione e sviluppo di procedure, piani ed azioni correttive tesi ad implementare la sicurezza di alcune delle risorse più importanti per l'Azienda:

- i Suoi dipendenti;
- i beni / servizi da essa prodotti/erogati/distribuiti
- l'ambiente
- il "BRAND"

BENEFICI....

L'analisi dei rischi aiuta ad individuare:

- ❑ La pericolosità dell'azienda all'interno di un particolare settore produttivo;
- ❑ Le opportunità di miglioramento, tramite le azioni correttive che porterebbero a risultati più efficaci;
- ❑ Le aree dove si prevedono i maggiori benefici;
- ❑ Un percorso di miglioramento.

... DIFFICOLTA'

Spesso le aziende – specie quelle piccole – non hanno né le possibilità né la capacità di sviluppare appropriati studi/ricerche/analisi soprattutto nel complesso ambito della R.C.

Si rivolgono pertanto a consulenti esterni tanto per i problemi di sicurezza sul posto di lavoro (prima per il D. Lgs.626/94 prima, adesso per il D. Lgs. 81/2008) che per i problemi di qualità dei prodotti e processi (norme ISO della serie 9000).

DUE ERRORI TIPICI

Ma cadono praticamente tutte in due errori tipici:

SISTEMA DI QUALITA' \neq PRODOTTO DI QUALITA'

ESPLETAMENTO DELLE NORMATIVE

\neq

RIMOZIONE DI RESPONSABILITA'

Principi generali di risk mapping & assessment

- **Il Risk Management concentra la propria attenzione sui rischi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati.**
- **Evitare tutti i rischi è praticamente impossibile, e spesso non sarebbe nemmeno opportuno.**
- **Tutti i rischi vengono analizzati sistematicamente in base a un processo suddiviso in quattro fasi. In questo modo i punti deboli dell'azienda possono essere individuati, valutati, gestiti e monitorati.**

Principi generali di risk management

Risk Management significa infatti:

- **Affrontare la tematica dei rischi in modo chiaro, diretto e consapevole.**
- **Cogliere le opportunità, controllando e gestendo i rischi consapevolmente assunti.**
- **Migliorare in modo esaustivo, sistematico e sostenibile in un'ottica di lungo periodo la sicurezza e i risultati dell'azienda.**

Il processo di gestione dei rischi



Principi generali di liability risk assessment


Alla luce di tutte le considerazioni espresse e valutando gli aspetti fondamentali delle attività delle Aziende del terziario avanzato, in questo momento risulta particolarmente opportuno eseguire o aggiornare un adeguato

LIABILITY RISK ASSESSMENT

In relazione a:


- Danni causati da Dipendenti – Consulenti a Terzi/Clienti per commesse in corso d'opera e/o realizzate;**
- Danni causati all'Azienda dal management durante il proprio mandato;**
- Danni subiti dai Dipendenti impegnati in attività all'estero e tutele per le figure chiave in Azienda.**

Esempio di liability risk assessment



PARTE SECONDA: i presupposti dei vari rischi e le soluzioni assicurative:


- ***Coperture di responsabilità civile contrattuale e professionale;***
- ***Coperture per danni ai terzi ed ai dipendenti: polizze rct/rco;***
- ***Coperture per danni ai terzi ed ai dipendenti: polizze mission e key man;***
- ***Coperture per l'attività del management: D&O e tutela legale;***
- ***Coperture per il rischio ambientale: la polizza inquinamento***



**...UN PICCOLO ESERCIZIO DI
MAPPATURA DEI RISCHI DI
RESPONSABILITA' IN UNA
AZIENDA DEL TERZIARIO
AVANZATO....**

Gli ambiti della RC Aziendale





***PARTE SECONDA:
Coperture di
responsabilità civile
contrattuale e
professionale.***

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E PROFESSIONALE

- *VIOLAZIONE DI UN CONTRATTO QUINDI DI UN DIRITTO RELATIVO , ovvero scaturente da un accordo tra le parti, quindi vale soltanto per le persone che ne hanno subito un pregiudizio.*
- *ONERE DELLA PROVA: in caso di inadempimento contrattuale, colui che richiede il risarcimento deve solamente fornire la prova del danno. La responsabilità è presunta e in capo al danneggiante.*
- *PRESCRIZIONE: il termine è fissato in dieci anni (art. 2946 C.C.), salvo dove la Legge disponga diversamente*
- *DANNI RISARCIBILI: i danni risarcibili si riferiscono non soltanto alla mancata prestazione, ma anche ai danni che ne derivano.*

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E PROFESSIONALE

Obbligazioni a carico del professionista

Art 1176 c.c.: il Professionista ha il dovere di usare la diligenza valutata con riguardo alla natura dell'attività che esercita. Quindi il Professionista deve essere diligente nel conoscere ed usare le tecniche più utilizzate ed attendibili.

OBBLIGAZIONE DI MEZZI: *l'impegno del Professionista allo svolgimento dell'attività necessaria o utile per il raggiungimento del fine senza l'obbligo di conseguirlo (es: medico – avvocato);*

OBBLIGAZIONE DI RISULTATI: *impegno del Professionista è esplicitamente di ottenere lo specifico risultato atteso dal Cliente (es: chirurgo estetico – ingegnere).*

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L'ERRORE PROFESSIONALE

Responsabilità professionale (la Colpa)

La COLPA LIEVE

A seguito di quanto espresso, ne consegue che, ove il professionista non ponga, nello svolgimento dell'attività professionale, la diligenza del prestatore d'opera intellettuale, accorto e scrupolosamente attento (**negligenza**) e non osservi le regole tecniche per inadeguatezza e incompetenza della preparazione professionale media (**imperizia**), la Sua responsabilità verso il cliente per danni arrecati è disciplinata dalle norme di diritto in tema di responsabilità contrattuale (Artt. 1176 e 2118 C.C.).

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E PROFESSIONALE L'ERRORE PROFESSIONALE

Responsabilità professionale (la Colpa)

La COLPA GRAVE

Normalmente, il concetto di colpa grave viene riferito a un comportamento talmente imprudente, negligente o imperito che qualsiasi persona lo avrebbe evitato, superando così anche il concetto di "diligenza del buon padre di famiglia". L'obbligazione del professionista è però riferita ad un attività specifica e pertanto spetterà al Magistrato dover quantificare il tipo di colpa.

Possiamo fissare alcuni criteri per l'individuazione della colpa grave:

- quando vi siano errori grossolani che rendono gli stessi INESCUSABILI;
- quando l'errore è dovuto a ignoranze incompatibili con esperienza e formazione professionale del singolo;
- nel caso di temerarietà sperimentale, al fine di dimostrare le proprie convinzioni e opinioni;
- nel caso di superficialità e disinteresse per i beni primari che il Cliente affida alle cure del Professionista.

RESPONSABILITA' CIVILE EXTRA CONTRATTUALE

ART. 2043 C.C.

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C. E LA VALIDITA' TEMPORALE DEL CONTRATTO

Primo comma

- «*Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi*».

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C.

VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA

FORMULA LOSS OCCURANCE: *sono compresi tutti danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento;*

FORMULA CLAIMS MADE: *sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato il fatto .*

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C.

VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA LOSS OCCURRENCE

Periodo di validità della Copertura



Periodo di accoglimento dei reclami

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CODICE: ART. 1917 C.C.

VALIDITA' TEMPORALE DELLA COPERTURA: FORMULA CLAIMS MADE

Periodo di validità della Copertura



Periodo di accoglimento dei reclami

Nell'ambito delle coperture riguardanti le responsabilità contrattuali e professionali per le Aziende del terziario avanzato l'evoluzione dei rischi è particolarmente veloce. Stanno comunque nascendo risposte assicurative altrettanto innovative e Vi diamo due esempi :

- **POLIZZA LLOYD'S CYBER RISK**
- **POLIZZA LLOYD'S R.C. OICE**



***PARTE SECONDA:
Coperture per danni ai
terzi ed ai dipendenti:
polizze rct/rco.***

Responsabilità da fatto illecito

- **Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito**
- Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

- **Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti**
- I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità contrattuale

- **Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro**
- L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [**Cost. 37**].

Un caso particolare: la committenza

- art.26 – Responsabilità del committente
- 1. Il DdL, in caso di affidamento *di lavori, servizi e forniture* all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, ***sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo (D. Lgs 106/09) ...:***
- a) **verifica... l' idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto ..., la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti ...e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla propria attività

art.26 – Responsabilità del committente

- 2. *i datori di lavoro*, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi *da interferenze*. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera **e va adeguato all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture** ... Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (Nei contratti pubblici di appalto il documento è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo al singolo appalto – d. lgs 106/09)

art.26 – Responsabilità del committente

4. ... *l'imprenditore committente risponde in solido* con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL o dell'IPSEMA. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

(Ma la Giurisprudenza non è così restrittiva nell'applicazione delle norme in tema di responsabilità del committente)

OGGETTO DELLA POLIZZA RCT

-La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

IL CONCETTO DI ACCIDENTALITA'

Interpretazioni e definizioni nella dottrina:

- Per lungo tempo, anche in ossequio ai concetti del cod. comm. del 1882, si è identificata l'accidentalità con il "caso fortuito", quindi con una fattispecie dove l'evento non sia causato dall'Assicurato.
- E' stata poi considerato come un evento anormale e repentino in relazione al normale svolgimento dell'attività, con caratteri di incertezza ed imprevedibilità;
- Un'altra interpretazione fa coincidere l'accidentalità con un fatto che non sia funzionale all'attività dell'assicurato: la copertura è quindi operativa laddove si verifichi un evento che sia anomalo rispetto all'attività dell'Assicurato.

Emerge da queste indicazioni comunque un carattere di forte incertezza nell'individuazione del concetto di accidentalità.

ESCLUSIONE DAL NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;***
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);***
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.***

CLAUSOLE DI COMMITTENZA **(generica)**

COMMITTENZA LAVORI: *L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.*

CLAUSOLA DI COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ampia)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D,lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata comunque fino alla concorrenza di un massimo annuo di €

OGGETTO GARANZIA R.C.O. – R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne i 'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a.ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.L. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b.ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. e D.L., di cui al precedente a linea, cagionati ai lavoratori, per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%. (in alternativa si può porre franchigia fissa di e € 2.500,00).

OGGETTO GARANZIA R.C.O. – R.C.I.

(CONTINUA)

Sono assimilati ai lavoratori dipendenti e parasubordinati quelli previsti dal D.L. 276 del 10/9/2003 e qualsiasi altro lavoratore indipendentemente dalle forme contrattuali previste in materia di occupazione e mercato del lavoro dalle leggi vigenti; gli introiti ad essi relativi dovranno essere sommati alle retribuzioni previste dal “regolamento premi”.

La Società, inoltre, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di regresso che, in relazione agli infortuni di cui sopra, fosse esperita dall'INPS e/o da terzi.”

OGGETTO GARANZIA R.C.O. – R.C.I.

(Formula alternativa)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro come da definizione ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

•ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;

•ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente comma, cagionati ai lavoratori, per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%. (in alternativa si può porre franchigia fissa di e 2.500.00).”

- **LA REVISIONE DEI MASSIMALI:**

- In ambito rct/o si rileva una forte crescita dei costi risarcitori dovuti a:

- a) crescita della componente non patrimoniale del danno alla persona;

- b) evoluzione della valutazione equitativa del danno;

- c) ampliamento della platea dei titolari di autonomi diritti risarcitori connessi all'evento di danno.

- L'aumento dei costi risarcitori impone una accurata rivalutazione dei massimali in rct/o: il mercato assicurativo deve dimostrarsi pronto a recepire queste nuove esigenze.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

MALATTIE PROFESSIONALI – FORMULAZIONE BASE

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa al rischio delle malattie professionali indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

MALATTIE PROFESSIONALI – FORMULAZIONE BASE

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazione o adattamenti La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - c) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE


MALATTIE PROFESSIONALI – FORMULAZIONE MIGLIORATIVA

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa al rischio delle malattie professionali indennizzate dall'INAIL o comunque giudizialmente riconosciute e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.


(n.b.: il riconoscimento INAIL non deve essere limitato alla tabella di cui al D.P.R. 1124/65).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza .

(n.b. stante l'obiettivo difficoltà di reperire sul mercato questa formulazione, in caso di cambio di Compagnia richiedere almeno la clausola di raccordo per un periodo di retroattività pari alla copertura antecedente)



***PARTE SECONDA:
Coperture per danni ai
terzi ed ai dipendenti:
polizze mission e key
man.***



Le coperture per i danni ai Dipendenti si possono anche realizzare tramite coperture dirette e non di responsabilità civile: quindi parliamo brevemente e vediamo le caratteristiche delle polizze :

- **MISSION,**
- **KEY MAN.**



***PARTE SECONDA:
Coperture per l'attività
del management: D&O e
tutela legale.***

anche in questo caso:

Art. 1900 – cod. civ.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave...

quindi...

Non è possibile fornire una copertura per le conseguenze dirette del DL 231 in capo all' Ente o agli Amministratori in quanto si tratta di aspetti penali e/o sanzioni pecuniarie interdittive non assicurabili per legge.

Tuttavia in un'ottica di corretta gestione dei rischi occorrerà:

- 1) cercare di garantire tutte le persone coinvolte negli organi societari di gestione, controllo o vigilanza (quindi in queste comprendendo l'Imprenditore / Datore di lavoro);
- 2) tutelare l'Ente stesso ove possibile;
- 3) prevedere una copertura per il **sostenimento dei costi legali di difesa.**

D.Lgs 231 considerazioni


Pur non vigendo l'obbligo di realizzare un impianto di controllo, l'amministratore (che spesso è lo stesso Imprenditore / Datore di lavoro) si trova a dover elevare immediatamente il proprio standard minimo di diligenza poichè dovrà:

- aver predisposto un **idoneo modello organizzativo**
- continuamente **aggiornare** il modello di cui sopra e monitorare la situazione

D.Lgs 231....

quindi:

- dall' esercizio della propria attività caratteristica muta drasticamente lo scenario per le imprese che si possono vedere **interdette o sospese**
- pesanti sanzioni per reati altrui possono innescare pericolose **crisi di liquidità e stati di insolvenza** attivando richieste di risarcimento da parte dei terzi danneggiati
- si materializza un nuovo e oggettivo parametro di riferimento dell'avveduto amministratore: **in presenza di sanzione è implicita la responsabilità dell'amministratore (Imprenditore/datore di lavoro).**



Se è stata comminata una sanzione alla Società, significa che ci sono degli errori organizzativi (malagestio) degli organi apicali e pertanto tutti coloro che hanno subito un danno potranno attivarsi per ottenere un risarcimento:

- **La società stessa sarà più facilmente disposta ad agire nei confronti dei propri amministratori**, per sottolineare la propria estraneità ai fatti
- **La sanzione** potrebbe essere tale da portare la Società in una situazione di **tensione finanziaria** o al **fallimento**

Giurisprudenza D.Lgs.231/2001

- Il Tribunale di Milano, sezione VIII Civile, con [sentenza n. 1774 del 13.02.2008](#), ha riconosciuto la responsabilità civile dell'Amministratore Delegato di una società per i **danni patrimoniali subiti dalla società stessa in conseguenza della mancata adozione del Modello di organizzazione**, gestione e controllo:
- *"per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo [...] risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo".*

MOTIVI DI DIFFUSIONE DELLE POLIZZE D&O IN ITALIA

Due motivi principali:

1) Responsabilità patrimoniale personale dell' amministratore

Gli amministratori d' aziende sono, per legge e ovunque nel mondo, **personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio**, dei danni causati a terzi o alla società riguardo all' attività decisionale svolta per conto della stessa

L' attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio d' amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze

2) Congiuntura economica

La recessione globale si è trasmessa osmoticamente dal sistema finanziario al tessuto manifatturiero


- PIL 2009: Europa -4% / ITA -5%; > calo dal 1960
- PIL ITA < 0 nel III e IV Q 2011 => recessione tecnica
- Previsione PIL ITA 2012: -1,5% (Banca d' Italia) / -2,2% (FMI) => -0,3% ' 13
- Previsione PIL Eurozona 2012: -0,5% => D + 0,3%, F +0,2%, E -1,7%
- Bilancia commerciale italiana: deficit 2010 Euro 27,3 bil
- Osservatorio Cerved: 2010 fallite 11.000 imprese in Italia (+20%)
- ISTAT: 1 famiglia su 5 ha difficoltà economiche crescenti
- PMI più esposte al rischio default (85% delle PMI ricavi 2009 < 2008)

Fattori aggiuntivi quali l' avanzata dei paesi emergenti, il super euro l' allargamento della UE mettono a dura prova il sistema produttivo

Altri motivi:

1) Riforma del diritto societario

- ▣ Il “nuovo” diritto societario in vigore dal 1 gennaio 2004 e lo sviluppo degli standard di corporate governance ha aggravato di responsabilità il ruolo di amministratore e di sindaco di società
- ▣ La riforma Vietti ha fissato competenze e responsabilità più rigide a carico dei responsabili d’impresa, obblighi di maggiore trasparenza e pubblicità delle informazioni societarie e forme di tutela ancora più forti a favore degli interessi degli azionisti/soci di minoranza e, in generale, degli investitori


- 
- ▣ Gli amministratori (anche i non delegati) sono esplicitamente tenuti ad *agire in modo informato*; la diligenza richiesta agli amministratori passa da quella generica del mandatario o del buon padre di famiglia alla *diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*
 - ▣ Nei gruppi di impresa, gli amministratori della capogruppo che hanno agito in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale sono responsabili verso soci e creditori sociali delle società controllate per i danni derivanti dalla lesione cagionata al diritto all'utile, alla valorizzazione della partecipazione sociale e all'integrità del patrimonio sociale

2) Passaggio generazionale

- ▣ Fenomeno socio-economico che ha già visto coinvolte la maggioranza delle realtà aziendali quotate in Borsa, di livello internazionale e/o di grandi dimensioni, e che sta riguardando anche un numero crescente di piccole e medie imprese
- ▣ Per numerose realtà imprenditoriali/familiari è giunta l'ora di passare il testimone ai figli, possibilmente affiancati dal cd "temporary o contract manager" che si trova, solitamente, ad assumere i ruoli strategici di amministratore delegato o di direttore generale
- ▣ Il professionista competente nella gestione aziendale, ben conscio del suo carico di responsabilità, è propenso a fare leva sulla società affinché la stessa si attivi per la sottoscrizione di una specifica tutela assicurativa a favore della propria responsabilità civile "professionale" (Polizza D&O)

3) Trattamento fiscale delle polizze D&O

- ▣ La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un “benefit” per gli stessi ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente
- ▣ L’ Ufficio delle Entrate, nella risoluzione del 9 settembre 2003 n. 178/E, ha completato il quadro interpretativo sulla tassazione delle polizze a favore dei dipendenti e degli amministratori, mettendo fine a diversi dubbi sulla formazione o meno di reddito imponibile delle polizze D&O

- 
- I premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò per due motivi:
 - ⊙ gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l' amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato
 - ⊙ tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall' amministratore a terzi

4) Incremento di litigiosità

Si sta verificando un preoccupante e generalizzato incremento di litigiosità che inizia a coinvolgere direttamente gli amministratori di società italiane d'ogni dimensione, settore d'attività e forma giuridica.

Le richieste di risarcimento per danni avanzate nei confronti di amministratori e di sindaci di società possono raggiungere importi molto rilevanti (anche solo come anticipazione di spese legali).

5) Interesse della società (“assets societari”)

- In caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la società si “garantisce” un elevato grado di solvibilità degli stessi
- La società può “garantirsi” in caso di manleva concessa agli assicurati (Garanzia 2 / Oggetto B / Company Reimbursement Clause)
- Per realtà aziendali familiari, gli “assets” della società e il patrimonio personale “coincidono”

6) Andamento di mercato dei premi di polizza

- A seguito dei macro casi di responsabilità accertata negli Stati Uniti (caso Enron) e l'attacco al WTC dell'11/9/2001, i premi delle polizze D&O sono cresciuti ovunque nel mondo: in Italia del 15/20% in due anni; nei paesi europei più "maturi" con percentuali decisamente maggiori (punta massima del 60% - media europea nel secondo trimestre 2003)
- Negli ultimi anni, l'inasprimento della concorrenza di settore e la sensazione generalizzata di un mercato locale poco influenzato dai sinistri hanno generato una situazione di "soft market", con diminuzioni annue medie di "rate" (tasso/premio) del 2/3%, soprattutto su polizze D&O di aziende di medio grandi dimensioni
- Oggi il mercato si sta preparando ad una nuova fase di "hard market" (incremento dei tassi/condizioni normative più restrittive rispetto alle attuali) per due principali motivi: il trend crescente dei sinistri in Europa e in Italia e i perduranti effetti degenerativi sullo stato di salute dell'economia del "credit crunch"

7) Interesse dell'intermediario

- Opportunità di offrire un programma globale
- Possibilità di nuove entrate
- Difesa portafoglio esistente

...Motivazione aggiuntiva “soft”: tutela della RC del singolo a 360°

UN'ALTRA SOLUZIONE IMPORTANTE SU QUESTI TEMI: LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE - OGGETTO

La garanzia opera per:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;-
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- di giustizia e liquidate alla controparte in caso di soccombenza
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

OGGETTO

- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del
- massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo **avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.**

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto ad eccezione delle **controversie di natura contrattuale che prevede una carenza di 90 gg.**

DENUNCIA CASO ASSICURATIVO

L'assicurato deve **tempestivamente denunciare il caso assicurativo** alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'assicurato dovrà far pervenire alla Direzione della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio della fase giudiziale, l'assicurato può indicare alla Società un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

VALIDITA' TERRITORIALE E MASSIMALI

Validità territoriale: Occorre verificare i contratti per ciascuna compagnia. In generale l'ambito dei procedimenti penali è l'Europa mentre per le vertenze contrattuali è l'Unione Europea

Massimali: solitamente prestato per evento / caso senza limite annuo. **Si suggerisce per la difesa penale aziendale un massimale di almeno € 50.000,00 per ciascun caso assicurativo**

LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE




La Compagnia si fa carico di tutte le spese legali e peritali per consentire all'assicurato di esercitare un diritto, sia in sede civile che in quella penale

PRINCIPALI CASI PER L'INTERVENTO DELLE SPESE PREVISTE NELL'OGGETTO DELLA POLIZZA



RECUPERO DANNI EXTRACONTRATTUALE



VERTENZE CONTRATTUALI



DIFESA PENALE

1° CASO: IL RECUPERO DEI DANNI

Responsabilità extracontrattuale

“... L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi”

Si interviene quando altri, al di fuori di qualunque rapporto contrattuale preesistente, con un comportamento contrario all’obbligo di non danneggiare alcuno, procura danni al nostro cliente o alle cose di sua proprietà.



IN PRATICA....

Aiutiamo il Cliente a farsi risarcire quando ha subito un danno per fatto illecito di terzi

(quanto prevede l'art. 2043 c.c. ma visto allo specchio)

2° CASO: CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Responsabilità contrattuale

Quando non vengono rispettati i termini di un contratto (di lavoro, per acquisti in genere, ecc...)

IN PRATICA

Si aiuta il cliente quando la controparte non rispetta il contratto o questa afferma che da parte del cliente non è stato a sua volta rispettato

3° CASO: LA DIFESA PENALE

Per delitti colposi e contravvenzioni

“...La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o
contravvenzioni”

N.B.: distinguendosi i delitti in dolosi e colposi, si precisa che vengono garantiti solamente quelli colposi, tranne in alcuni casi, ma con precise modalità....

Le contravvenzioni sono invece reati espressamente previsti dalle leggi penali



IN PRATICA....

Si assiste il Cliente

quando

viene chiamato a rispondere di un reato di natura colposa o contravvenzionale

(n.b.: la Compagnia di R.C. può difendere il Cliente anche in sede penale ma solo finché ne ha l'interesse)

POLIZZE DI TUTELA LEGALE: LE COPERTURE LEGATE ALLE AZIENDE

EVENTI ASSICURATI:

- Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni (anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato);
- Difesa penale per le imputazioni in materia fiscale ed amministrativa, purchè gli assicurati vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o il reato venga derubricato da doloso a colposo;
- Estensione delle garanzie ai casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (Sicurezza sul posto di lavoro) e dalla Legge 675/96 (Tutela della privacy)
- Recupero danni per fatti illeciti di terzi; (SEGUE)

POLIZZE DI TUTELA LEGALE: LE COPERTURE LEGATE ALLE AZIENDE

EVENTI ASSICURATI (segue):

- Controversie individuali di lavoro con i propri Dipendenti e/o Parasubordinati, regolarmente iscritti a libro matricola;
- Controversie relative alla proprietà, locazione e conduzione di immobili;
- Controversie per inadempienze contrattuali relative a forniture di beni o prestazione di servizi (escluso il recupero crediti);
- Altre garanzie (da verificare su ciascun contratto): es: il recupero dei crediti

POLIZZE DI TUTELA LEGALE: LE COPERTURE LEGATE ALLE AZIENDE


EVENTI ASSICURATI (segue):

- **ESTENSIONE DELLE COPERTURE AGLI
AMMINISTRATORI ED AI LEGALI RAPPRESENTANTI;**
- **OBBLIGHI DERIVANTI DAI C.C.N.L.;**
- **COPERTURE AI SENSI DELLA LEGGE 231.**

POLIZZE DI TUTELA LEGALE: LE COPERTURE LEGATE ALLE AZIENDE

ESCLUSIONI PRINCIPALI:

- prestazioni di servizi o forniture dell'assicurato;
- controversie da circolazione veicoli o natanti (garanzia facoltativa);
- controversie per marchi e brevetti;
- controversie conseguenti a rapporti tra soci e/o amministratori;
- rapporti con enti previdenziali;
- contenzioso in materia fiscale e amministrativa;
- danni da inquinamento non accidentale.



***PARTE SECONDA:
Coperture per il rischio
ambientale: la polizza
inquinamento.***




LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE

ovvero

**LA SOTTOVALUTAZIONE
DI UN RISCHIO ENORME...**

Obblighi delle Imprese in caso di evento inquinante



Differenza RCT (danni) e Spese (costi ed oneri)

Danni:

- causati a beni individuali (proprietà, salute, perdita di profitto)
- causati a beni comuni suscettibili di utilizzazione economica (danni ai beni individualmente considerati, perdita di profitto)
- causati al "bene ambiente" in se' considerato



Responsabilità civile
Obbligo di risarcire il danno

Costi ed oneri:

- derivanti da obblighi di legge
- necessari alla prosecuzione dell'attività



Spese


Definizioni di Inquinamento ai fini assicurativi

Differenza fra inquinamento:

- Improvviso ed Accidentale: l'evento determina immediatamente la situazione inquinante
- Lento e Graduale: la situazione inquinante è il risultato dell'azione del tempo dell'evento che l'ha causata

**LA DIFFERENZA E' FONDATA
UNICAMENTE**


SULL' ELEMENTO TEMPORALE



- Netta distinzione temporale fra la commissione dell'atto od il verificarsi dell'evento inquinante e la manifestazione delle conseguenze dannose
- Distinzione della forma di copertura (Improvviso ed Accidentale / Lento e Graduale)
- Condizioni di garanzia (massimali, franchigie e/o scoperti, tipo di attività, ecc.)


Garanzie:

- "Third Party"
- "First Party"



- Risarcimento del danno causato a terzi
- Indennizzo di spese e costi propri sostenuti dall'Assicurato (esempio: bonifica del proprio sito; interruzione dell'attività del sito inquinante, ecc.)

Le garanzie assicurative disponibili (rischi da attività aziendale)



La prestazione della polizza assicurativa "inquinamento", oggi prevede la copertura dei:

- danni causati a beni individuali (proprietà, salute, perdita di profitto)
- danni causati a beni comuni suscettibili di utilizzazione economica (danni ai beni individualmente considerati, perdita di profitto)
- danni causati al "bene ambiente" in se' considerato
- costi ed oneri riguardanti gli obblighi di legge per l'effettuazione delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale